

LA GIUNTA REGIONALE

Visti i progetti finanziati agli enti montani e parzialmente montani nel periodo 2004-2012 con le risorse statali e regionali riferibili alle seguenti deliberazioni:

- deliberazione della Giunta regionale n.186 del 20 marzo 2006 che approva il Documento di attuazione 2006 del Piano d'indirizzo per le montagne toscane 2004-2006;
- deliberazione della Giunta regionale n.441 del 19 giugno 2007 che approva il Documento di attuazione 2007 del Piano d'indirizzo per le montagne toscane;
- deliberazione della Giunta regionale n. 233 del 31 marzo 2008;
- deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 25 maggio 2009 che approva l'Agenda per le montagne toscane 2009 contenente il Documento di attuazione 2009 del Piano d'indirizzo per le montagne toscane;
- deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 1 marzo 2010 che approva il Documento di attuazione 2010 del Piano d'indirizzo per le montagne toscane;
- deliberazione della Giunta regionale n.991 del 21 novembre 2011 che approva il Documento di attuazione 2011 del Piano d'indirizzo per le montagne toscane;
- deliberazione della Giunta regionale n.1144 del 19 dicembre 2011 che integra le risorse finanziarie a valere sul Documento attuativo 2011 del Piano d'indirizzo per le montagne toscane (DGRT n.991/2011);
- deliberazione della Giunta regionale n.935 del 29 ottobre 2012 che approva il Programma annuale 2012 del Piano d'indirizzo per le montagne toscane, comprendente la ripartizione delle risorse del Fondo regionale per la montagna 2012;
- deliberazione della Giunta regionale n.1197 del 17 dicembre 2012 che integra le risorse finanziarie a valere sul Programma annuale 2012 del Piano d'indirizzo (DGRT n.935/2012);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e in particolare l'art.87 relativo al Fondo regionale per la montagna;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2013, n.26/R, emanato in attuazione del comma 7 dell'art.87 della L.R. 68/2011, e denominato "Regolamento di attuazione dell'art.87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) sulla ripartizione del Fondo regionale per la montagna";

Considerato che le disposizioni introdotte con il regolamento attuativo, all'art. 7 comma 1, prevedono, per i soli progetti realizzati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso, un termine massimo di trentasei mesi per la conclusione dei progetti con eventuale proroga di un anno non rinnovabile;

Considerato che vi sono ancora progetti in corso di realizzazione finanziati a partire dall'anno 2004 e che dal loro avvio è trascorso un tempo significativo;

Valutata la necessità di attribuire una scadenza temporale anche per la realizzazione dei progetti finanziati nell'arco temporale 2004 – 2012;

Ritenuto opportuno individuare come termine perentorio, per la chiusura degli interventi, il 31 dicembre 2018, non ulteriormente prorogabile;

Stabilito che, entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente delibera sul BURT, l'ente interessato può richiedere o la rimodulazione o la presentazione di nuovi progetti secondo le indicazioni inserite nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera, o può comunicare un diverso termine

di conclusione del progetto già in corso solo nel caso la sua esecuzione preveda obblighi verso terzi con scadenza successiva rispetto alla data indicata;

Considerato che in sede di Consulta della Montagna, tenutasi in data 18 Gennaio 2017, oltre all'individuazione del termine di conclusione dei progetti, è stato ritenuto prioritario consentire un pieno utilizzo delle risorse già attribuite agli enti;

Tenuto conto che, al fine di utilizzare anche i residui formatisi sulle varie progettualità già chiuse, gli enti potranno presentare sia un nuovo progetto che la rimodulazione di progetti già in essere;

Considerato che le modalità di attribuzione delle risorse previste nelle delibere sopra indicate presentano una grande varietà di regole, sia per annualità che per tipologia di fondi nella stessa annualità, e che ciò renderebbe estremamente complesso l'iter di approvazione o rimodulazione dei progetti;

Valutato, quindi, di dover semplificare e uniformare le varie discipline presenti nelle delibere sopra elencate predisponendo l'allegato 1 "Modalità per la rimodulazione e la presentazione di nuovi progetti da parte delle Unioni dei Comuni e delle Province al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse assegnate con i fondi per la montagna 2004 - 2012" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Delibera;

Ritenuto che le discipline inerenti la rimodulazione e la presentazione dei progetti indicate nel primo capoverso devono ritenersi superate e sostituite dalle modalità indicate nell'allegato 1 alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di poter applicare l'allegato 1 alle sole Unioni dei Comuni e alle Province titolari delle progettualità ai sensi dell'art. 75 L.R. 68/2011, non potendo consentire ai comuni montani e parzialmente montani modifiche o utilizzi dei residui con le modalità indicate nell'allegato 1 essendo le risorse assegnate loro sulla base di una graduatoria che prevedeva requisiti specifici dei progetti stessi;

Valutando ammissibili i progetti di investimento per la realizzazione di interventi localizzati esclusivamente in zona classificata montana e coerenti con gli obiettivi strategici e le priorità per i territori montani indicati negli strumenti di programmazione generale della Regione Toscana;

Dato atto che le risorse non utilizzate nel termine sopraindicato saranno revocate ed economizzate da parte della Regione Toscana secondo le modalità indicate nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente Delibera;

Ritenuto di incaricare il settore Programmazione Finanziaria e Finanza Locale di valutare le istanze presentate e di fornire una risposta agli enti richiedenti secondo le indicazioni e nei tempi previsti nell'allegato 1;

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 2 marzo 2017;

Esperate le procedure di cui all'art. 14 del Protocollo di Intesa Regione – Enti locali sottoscritto il 6 febbraio 2006;

a voti unanimi

DELIBERA

1) di individuare quale termine di conclusione relativo ai progetti finanziati agli enti montani (comuni interamente o parzialmente montani, Unioni di Comuni e Province) nel periodo 2004-2012 con le risorse statali e regionali riferibili alle deliberazioni citate in narrativa la data del 31/12/2018, non ulteriormente prorogabile;

2) di approvare l'allegato 1 "Modalità per la rimodulazione e la presentazione di nuovi progetti da parte delle Unioni dei Comuni e delle Province al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse assegnate con i fondi per la montagna 2004 - 2012" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Delibera;

3) di ritenere le discipline inerenti la rimodulazione e la presentazione dei progetti indicate nelle delibere citate in narrativa superate e sostituite dalle modalità indicate nell'allegato 1 alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4) di incaricare il settore Programmazione Finanziaria e Finanza Locale, di valutare le istanze presentate dagli enti interessati per le motivazioni espresse in narrativa e di fornire una risposta agli enti richiedenti secondo le indicazioni e nei tempi previsti nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Il presente atto è pubblicato, compreso l'allegato, integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera f della lr 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima lr 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
Luigi Idili

Il Direttore
PAOLO GIACOMELLI